



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4902

SEDUTA DEL 01/08/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DELL'ART. 19-BIS DELLA L. 157/92, DELLA SPECIE IBIS SACRO (THRESKIORNIS AETHIOPICUS). STAGIONE VENATORIA 2025/26

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Vicario Andrea Azzoni

Il Dirigente Andrea Azzoni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. da 5 a 8 della stessa, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni alle colture, alla pesca, alle acque e per la protezione della flora e della fauna;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016, che riporta un elenco delle specie esotiche invasive (IAS) di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e in particolare, l'art. 19-bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;
- il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive";
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

VISTI inoltre:

- il "Piano di gestione nazionale dell'Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790)" approvato con Decreto Ministeriale 03.05.2023, n. 148;
- la deliberazione di Giunta regionale 31.10.2024, n. 3306 "Approvazione del Piano di controllo numerico della popolazione di Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) in Lombardia. L. 157/92";
- la deliberazione di Giunta regionale 09.06.2025, n. 4526 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26";

PRESO ATTO che:

- l'Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) è incluso nell'elenco delle specie esotiche invasive (IAS) di rilevanza unionale e che pertanto non richiede una gestione finalizzata alla sua conservazione a livello locale, nazionale, transnazionale e unionale, la quale, al contrario, deve tendere al suo contenimento ed eradicazione, come precisato sin dal 27.04.2017 dal Direttore generale della Direzione generale per la protezione della natura e del mare dell'allora MATM con nota prot. U.0008665 avente a oggetto "Eradicazione dell'Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) – Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1143/2014 del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la legge 157/92, all'art. 2, comma 2 dispone che *"In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015 (cioè con esclusione delle specie cosiddette parautoctone), la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"*;
- il Piano regionale di controllo numerico sopra citato, assentito da ISPRA con parere favorevole in data 19.09.2024, prot. 0051079/2024, include tra le modalità cui ricorrere ai fini del controllo e dell'eradicazione della specie anche il prelievo venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO pertanto necessario realizzare ogni possibile azione al fine di controllare ed eradicare l'Ibis sacro per prevenire eventi dannosi alle colture, alla pesca, alle acque e per la protezione della flora e della fauna, autorizzando il controllo della specie mediante prelievo venatorio da parte dei cacciatori autorizzati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE;

DATO ATTO che l'art. 19-bis della legge 157/92, al comma 3, dispone che le deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva sopra citata siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia a oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata a ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

ATTESO che, con nota prot. n. M1.2025.0061659 del 16.04.2025, Regione Lombardia ha comunicato a ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il prelievo della specie Ibis sacro, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 2009/147/CE, dell'art. 19-bis della legge 157/92 e del Piano regionale di controllo numerico della specie;

VISTO il riscontro di ISPRA con nota prot. n. 0035898/2025 del 23.06.2025, acquisita al protocollo regionale n. M1.2025.0112813 del 23.06.2025, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste;

CONSIDERATO che, con la nota trasmessa a ISPRA, è stato comunicato quanto segue:

- un periodo di prelievo dell'Ibis sacro compreso fra il 21.09.2025 e il 31.01.2026, attuabile negli ATC e negli istituti venatori privati (AFV e AATV) da parte dei soli cacciatori autorizzati residenti in Lombardia;
- un carniere massimo giornaliero di capi per cacciatore autorizzato pari a 30, senza limite massimo di carniere stagionale;
- modalità di prelievo consentite sia da appostamento fisso che da appostamento temporaneo e alla posta, preferibilmente nei siti di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alimentazione della specie e lungo le traiettorie di spostamento giornaliero dai dormitori ai siti di alimentazione e viceversa, anche con l'utilizzo di zimbelli non vivi e stampi attrattori riproducenti anche specie che possano attrarre Ibis sacro;

- limitazione del prelievo nei pressi di posatoi e dormitori esclusivamente a quelli in cui vi sia presenza monospecifica dell'Ibis sacro;
- il prelievo dovrà avvenire con munizionamento a pallini preferibilmente in materiali alternativi al piombo, mentre dovrà essere privo di piombo negli interventi su specchi d'acqua anche artificiali, lanche, stagni, paludi, laghi naturali;

VALUTATO pertanto:

- di autorizzare il prelievo in deroga della specie nel periodo compreso fra il 12.10.2025 e il 31.01.2026;
- di prevedere che gli esemplari prelevati vengano smaltiti secondo le modalità indicate nel "Piano di controllo numerico della popolazione di Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* in Lombardia. Legge 157/92", approvato con la DGR n. 3306/2024 richiamata in premessa;
- di prevedere che i cacciatori residenti in Regione Lombardia interessati al prelievo della specie, presentino domanda di autorizzazione alle strutture regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP), in base alla residenza anagrafica, nel periodo dall'8.09.2025 al 19.09.2025, utilizzando l'apposita modulistica;
- di stabilire che le strutture regionali AFCP trasmettano alla U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna, i dati relativi al prelievo in deroga della specie, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi prelevati, suddivisi per periodo di prelievo, entro e non oltre il 10 aprile 2026, al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 bis-della l. 157/92;

DATO ATTO che in caso di terreni coperti in tutto o per la maggior parte di neve, vigono le specifiche modalità e luoghi consentiti dal calendario venatorio 2025/26 per la caccia agli acquatici;

RITENUTO di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'adozione di eventuali, ulteriori disposizioni di dettaglio che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che i controlli sono effettuati dagli organi preposti alla vigilanza secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO pertanto:

- di autorizzare l'esercizio della deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/92, relativamente al prelievo dell'Ibis sacro, per la stagione venatoria 2025/26, al fine di controllo ed eradicazione della specie;
- di autorizzare il prelievo della specie negli ATC e negli istituti venatori privati (AFV e AATV) della Lombardia, nel periodo compreso tra il 12.10.2025 e il 31.01.2026;
- che il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia che abbiano presentato domanda alle strutture regionali AFCP, in base alla residenza anagrafica, nel periodo dall'8.09.2025 al 19.09.2025 utilizzando l'apposita modulistica e che siano stati espressamente autorizzati;
- che ogni cacciatore autorizzato dovrà annotare i capi prelevati, non più di 30 per giornata di caccia, sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Ibis sacro, ovvero IS, con le modalità disposte dalle norme per l'annotazione dei prelievi delle specie migratrici ordinariamente cacciabili;
- che il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso, appostamento temporaneo e alla posta, anche con l'utilizzo di zimbelli non vivi e stampi attrattori riproducenti anche specie che possano attrarre l'Ibis sacro, preferibilmente nei siti di alimentazione della specie e lungo le traiettorie di spostamento giornaliero dai dormitori ai siti di alimentazione e viceversa, con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
- che il prelievo nei pressi di posatoi e dormitori dovrà limitarsi esclusivamente a quelli in cui vi sia presenza monospecifica dell'Ibis sacro;
- che il prelievo dovrà avvenire con munizionamento a pallini preferibilmente in materiali alternativi al piombo, mentre dovrà essere privo di piombo negli interventi su specchi d'acqua anche artificiali, lanche, stagni, paludi, laghi naturali;
- che gli esemplari prelevati dovranno essere smaltiti secondo le modalità indicate nel "Piano di controllo numerico della popolazione di Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) in Lombardia", approvato con la DGR n. 3306/2024 richiamata in premessa;
- che le strutture regionali AFCP trasmettano alla U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna, i dati relativi al prelievo in deroga dell'Ibis sacro, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi prelevati, suddivisi per periodo di prelievo, entro e non oltre il 10 aprile 2026, al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 bis della l. 157/92;

RICHIAMATA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della l. 157/92, il controllo dell'Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) mediante prelievo in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:
 - a) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 12.10.2025 e il 31.01.2026, in tutti gli ATC e negli istituti venatori privati (AFV e AATV) della Lombardia, da parte dei cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati;
 - b) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati, non più di 30 per giornata di caccia, sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Ibis sacro, ovvero IS, con le modalità disposte dalle norme per l'annotazione dei prelievi delle specie migratrici ordinariamente cacciabili;
 - c) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso, appostamento temporaneo e alla posta, anche con l'utilizzo di zimbelli non vivi e stampi attrattori riproducenti anche specie che possano attrarre Ibis sacro, preferibilmente nei siti di alimentazione della specie e lungo le traiettorie di spostamento giornaliero dai dormitori ai siti di alimentazione e viceversa, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
 - d) il prelievo nei pressi di posatoi e dormitori dovrà limitarsi esclusivamente a quelli in cui vi sia presenza monospecifica dell'Ibis sacro;
 - e) il prelievo dovrà avvenire con munizionamento a pallini preferibilmente in materiali alternativi al piombo, mentre dovrà essere privo di piombo negli interventi su specchi d'acqua anche artificiali, lanche, stagni, paludi, laghi naturali;
 - f) gli esemplari prelevati dovranno essere smaltiti secondo le modalità indicate nel "Piano di controllo numerico della popolazione di Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) in Lombardia", approvato con la DGR n. 3306/2024 richiamata in premessa;
2. di stabilire che:
 - i cacciatori interessati al prelievo di cui al precedente punto 1, dovranno fare richiesta di autorizzazione alla deroga alle strutture regionali AFVCP in base alla residenza anagrafica, nel periodo dall'8.09.2025 al 19.09.2025, utilizzando l'apposita modulistica;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le strutture regionali AFCP trasmetteranno alla U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna, i dati relativi al prelievo in deroga della specie, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi prelevati, suddivisi per periodo di prelievo, entro e non oltre il 10 aprile 2026, al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 19-bis della l. 157/92;
- 3. di dare atto che i controlli saranno effettuati da parte degli organi preposti alla vigilanza secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
- 4. di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'adozione di eventuali, ulteriori disposizioni di dettaglio che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;
- 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.